

## **TI\_GERICHTE 11.2014.108 vom 16. Dezember 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2014.108\\_d19991216](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.108_d19991216)

FR: TI\_GERICHTE 11.2014.108 du 16 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.2014.108 del 16 dicembre 1999

### **Regeste**

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr. 3000.– mensili vita natural durante. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 18 novembre 2014, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 22 dicembre 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

#### **E. 2**

La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 è retta dalle norme antecedenti la revisione del diritto matrimoniale del 26 giugno 1998 (RU 1999 pag. 1118 seg.), fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7 a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC. La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (I CCA, sentenza inc. 11.2010.121 del 22 aprile 2013, consid. 3 con rinvii; v. anche Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 8 segg. ad art. 7 a –7 c tit. fin; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 5<sup>a</sup> edizione, n. 7 ad art. 7 a –7 b tit. fin.) . Il primo giudice si è fondato pertinentemente sui medesimi principi.

#### **E. 3**

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che la clausola di irriducibilità del contributo alimentare pattuita dalle parti nella convenzione sugli effetti del divorzio non ostasse a una richiesta di riduzione in caso di mutate circostanze. Premesso ciò, egli ha accertato che con un reddito da attività lucrativa di appena fr. 1473.– mensili al momento del divorzio l'attore sapeva di dover far fronte al contributo alimentare per l'ex moglie (rispettivamente di fr. 3500.– e di fr. 3000.– mensili) facendo capo al provento di fr. 10 000.– mensili generato dalla sua sostanza immobiliare. Il primo giudice ha appurato dipoi che l'attore percepisce oggi una rendita AVS di fr. 1797.– mensili, ma che la sua sostanza si è notevolmente ridotta, giacché dal 2004 egli non è più proprietario di immobili e beneficia solo di un usufrutto sull'appartamento in cui vive e dal quale è stato ricavato recentemente un altro alloggio da appigionare. Se non che, a mente del Pretore aggiunto, le operazioni immobiliari da lui condotte sono state affrontate senza adeguate garanzie di contropartita, nonostante la consapevolezza di dover versare all'ex moglie una pensione

vitalizia, ciò che non giustificava sicuramente i mutui senza interessi elargiti al figlio N\_\_\_\_\_ e poi condonati. A parere del Pretore aggiunto, di conseguenza, l'impossibilità di far fronte al versamento del contributo alimentare è riconducibile a scelte unilaterali del debitore medesimo, senza che di tali scelte sia stata provata la necessità o l'imprevedibilità. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, nemmeno si può escludere che le alienazioni immobiliari siano state intraprese dall'ex marito per sottrarsi agli obblighi di mantenimento. Per il Pretore aggiunto, infine, l'attore non ha dimostrato neppure di avere fatto ragionevolmente il possibile per evitare di trovarsi nella situazione attuale. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

#### **E. 4**

Nell'appello l'attore ribadisce di trovarsi oggi senza mezzi per far fronte al contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie. Egli contesta che l'azzeramento delle proprie risorse derivi da decisioni unilaterali, sostenendo che le operazioni da lui svolte erano dovute a uno stato di necessità e a contingenze imprevedibili. A suo dire, egli si era assunto l'impegno di versare una pensione vitalizia all'ex moglie perché ai tempi del divorzio possedeva una cospicua sostanza immobiliare pervenuta dalla sua famiglia. Tuttavia, egli soggiunge, nel corso degli anni tale sostanza si è consumata, avendo egli assunto debiti della moglie per complessivi fr. 450 000.– accumulati con l'esercizio della di lei attività lavorativa, avendo egli dovuto far fronte al mantenimento del figlio N\_\_\_\_\_ a lui affidato, avendo egli sostenuto l'ex moglie per quasi vent'anni e avendo provveduto alla seconda moglie e ai di lei figli. Che il deterioramento della sua situazione finanziaria sia dovuto a circostanze non a lui imputabili è confermato anche – egli continua – dal figlio N\_\_\_\_\_, così come dalle dichiarazioni d'imposta. L'attore espone poi i motivi che l'hanno indotto ad alienare la sostanza, rilevando che la decisione di vendere un “palazzo \_\_\_\_\_” a L\_\_\_\_\_ (particella n. 1658 RFD, di cui egli era comproprietario insieme con il fratello) non è stata presa da lui unilateralmente, che il ricavo della vendita è stato prestato al figlio N\_\_\_\_\_ perché acquistasse uno stabile di reddito ad A\_\_\_\_\_, su cui è stato costituito un usufrutto in suo favore, e un analogo stabile a B\_\_\_\_\_. In seguito l'immobile di A\_\_\_\_\_ è stato venduto, poiché il principale conduttore (un istituto bancario) era intenzionato a trasferirsi altrove, e la mancanza di introiti ha comportato la vendita anche dell'immobile di B\_\_\_\_\_. Riguardo alla donazione al figlio di una casa a Mu\_\_\_\_\_ (particella n. 87 RFD), acquistata in comproprietà con la seconda moglie nel 1998, l'appellante fa valere che l'operazione è avvenuta di comune accordo con l'altra comproprietaria e che egli si è garantito l'usufrutto su una parte dell'edificio. In ultima analisi, ricordata l'impossibilità alla sua età di esercitare un'attività lucrativa e l'introito della sola rendita AVS di fr. 1797.– mensili, egli reputa equo sopprimere il contributo di mantenimento per l'ex moglie, tanto più che – egli epilogò – costei si dichiara indigente, ma spende fr. 1800.– mensili per la locazione di un appartamento.

#### **E. 5**

I criteri che giustificavano una modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC sono già stati evocati dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 9 segg.). Al proposito basti rammentare che, non diversamente dal diritto attuale (art. 129 CC; v. DTF 138 III 292 consid. 11.1.1), la soppressione di un contributo alimentare presupponeva, in capo al debitore, un peggioramento della situazione economica dovuta a una modifica delle circostanze ragguardevole, duratura e non prevista rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o

l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore medesimo (DTF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 231 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A\_822/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 4). Il giudizio implicava, per il resto, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.104 del 3 settembre 2012, consid. 3).

## **E. 6**

Nella fattispecie non è contestato che al momento del divorzio AP 1 conseguiva un reddito di fr. 1473.– mensili da attività indipendente e un reddito di fr. 10 000.– mensili dalla locazione della particella n. 1658 RFD di L\_\_\_\_\_ ( “ palazzo \_\_\_\_\_ ” , comproprietà in ragione di un mezzo con il fratello C\_\_\_\_\_ ). Egli era proprietario inoltre della particella n. 220 RFD di \_\_\_\_\_ (già abitazione coniugale, consistente in una villa di 10 locali con giardino, di 2525 m<sup>2</sup>), della particella n. 750 RFD, sempre a \_\_\_\_\_, e della particella n. 629 RFD di \_\_\_\_\_, situate in zona agricola, così come della quota di un quarto della particella n. 36 RFD di \_\_\_\_\_, gravata di usufrutto in favore della madre. Dagli atti risulta che dopo di allora egli ha venduto tali proprietà, che ha mutuato il ricavo della vendita della quota di comproprietà relativa alla particella n. 1658 RFD di L\_\_\_\_\_ (tra 1.5 e 2 milioni di franchi) al figlio N\_\_\_\_\_ perché acquistasse un immobile di reddito ad A\_\_\_\_\_ (particella n. 1100 RFD), di cui egli si è riservato l'usu frutto, e un analogo immobile a B\_\_\_\_\_ (particella n. 1294 RFD). Nel 2008 il figlio ha venduto il primo immobile, rimborsando al padre il prestito ottenuto. Nel 2012 egli ha venduto anche il secondo immobile, riuscendo a restituire solo parzialmente il prestito, poi condonatogli dal padre. Infine nel 1998 AP 1 ha acquistato in comproprietà con la seconda moglie la particella n. 87 RFD di Mu\_\_\_\_\_ e, dopo esserne diventato proprietario esclusivo, l'ha donata nel 2004 al figlio N\_\_\_\_\_, conservando un usufrutto parziale vita natural durante sui “ locali assegnati a sua libera disposizione ”. Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica l'attore non era più proprietario di alcun fondo, beneficiava unicamente del citato diritto d'usufrutto parziale sull'immobile a Mu\_\_\_\_\_, percepiva una rendita AVS di fr. 1797.– mensili, cui si aggiungeva il provento di fr. 2370.– mensili per consulenze in ambito di infortunistica stradale e la tenuta di corsi di psicologia stradale nell'Università \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, e possedeva un capitale di complessivi fr. 347 470.–, di cui fr. 90 000.– corrispondenti a un prestito da incassare e fr. 34 000.– depositati presso un avvocato.

## **E. 7**

Posto ciò, dal profilo dei redditi la situazione di AP 1 non appare destinata a migliorare. Alla rendita AVS si può aggiungere tutt'al più il provento della locazione dell'appartamento ricavato nella casa di Mu\_\_\_\_\_, quantificabile in fr. 1600.–/1800.– mensili, fondo sul quale gravano però oneri ipotecari di oltre fr. 3000.– mensili. Non può più prospettarsi invece, trattandosi di un uomo ormai settantenne, alcun reddito da attività lucrativa. Quanto alla sostanza di fr. 223 470.–, il rimanente apparendo di difficile – se non impossibile – incasso, quand'anche si volesse stimare un reddito dell'1.25% annuo (art. 12 lett. i OPP 2), il provento sarebbe trascurabile (circa fr. 230.– mensili), mentre ove si imponesse un consumo di capitale, l'attore potrebbe prelevare, data l'aspettativa di vita, circa fr. 1000.–

mensili, senza che ciò giovi sensibilmente alla sua posizione. Relativamente alla sostanza immobiliare, appare escluso che AP 1 possa ricostituirsi quella esistente al momento del divorzio. Il problema è che nell'appello egli si limita a riaffermare i motivi che l'hanno indotto a spossessarsi degli immobili, contestando di averne deciso unilateralmente l'alienazione, ma non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui gli si possono rimproverare le modalità con cui egli ha proceduto alle operazioni, senza garantirsi un'adeguata contropartita nonostante sapesse di dover versare all'ex moglie un contributo alimentare a vita e senza poter contare su sufficienti introiti da attività lucrativa. Ora, per sostanziare una censura d'appello non basta ribadire il proprio convincimento, riprendendo quanto affermato nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. Occorre spiegare perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A\_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).

#### **E. 8**

Si aggiunga che la situazione economica dell'appellante non appare nemmeno del tutto trasparente. Premesso che, come egli ammette, l'attore ha mantenuto l'ex moglie, il figlio, la seconda moglie e i di lei figli, così come ha acquistato la casa a Mu\_\_\_\_\_ grazie ai suoi redditi e ai ricavi delle vendite delle sue proprietà immobiliari nel \_\_\_\_\_, “salvo la quota del palazzo \_\_\_\_\_” (interrogatorio dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 6), zone d'ombra rimangono sulla destinazione del rimborso del prestito accordato al figlio N\_\_\_\_\_ per l'operazione di A\_\_\_\_\_. Dal fascicolo processuale si evince che il mutuo ammontava a fr. 1 275 000.–, importo bonificato sul conto del figlio presso la \_\_\_\_\_ Banca lo stesso giorno in cui è stata chiesta l'iscrizione del trapasso immobiliare nel registro fondiario. Dall'estratto bancario di quell'anno risulta però che, dopo avere ricevuto quella somma, alla fine dell'anno il saldo del conto ammontava a soli fr. 14 106.–, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione al riguardo. Certo, in quell'anno l'attore ha acquistato due automobili per fr. 256 000.– complessivi (una L\_\_\_\_\_ per fr. 60 000.–, tuttora in suo possesso, e un'A\_\_\_\_\_ per fr. 196 000.–, rivenduta nel 2009 per fr. 100 000.–), ha mantenuto il figlio, ha partecipato per il 48% al finanziamento del capitale azionario di fr. 100 000.– della società di quest'ultimo (\_\_\_\_\_SA), ha pagato ammortamenti e oneri ipotecari dell'immobile a Mu\_\_\_\_\_ per circa fr. 40 000.– (deposizione di N\_\_\_\_\_, dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 2 e 3), ma sulla consistente rimanenza regna totale incertezza. Incongruenze permangono Anche sul destino dell'operazione di B\_\_\_\_\_, ove appena si pensi che l'appellante ha dichiarato di avere condonato il debito al figlio e che i ricavi della vendita, dalla quale non è stato conseguito alcun guadagno, sono serviti “prevalentemente ad azzerare i debiti (ivi compresi quelli della ex moglie AO 1) e tasse arretrate di entrambi” (doc. H). Il figlio ha affermato invece di avere solo parzialmente rimborsato il prestito, salvo precisare che la ristrutturazione dell'immobile a Mu\_\_\_\_\_, costata fr. 80 000.–, è stata finanziata “con quanto rimaneva dall'operazione di B\_\_\_\_\_” (deposizione di N\_\_\_\_\_, dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 3).

#### **E. 9**

Nelle circostanze descritte l'attore non risulta avere addotto, come gli incombeva, gli elementi necessari per consentire un affidabile raffronto tra la sua situazione al momento del divorzio e quella esistente al momento in cui egli ha introdotto l'azione di modifica. Le

varie operazioni immobiliari saranno state fors'anche necessarie, non dovute a malvolere né a grossolana negligenza. Sta di fatto che, perfettamente a conoscenza dei suoi doveri di mantenimento verso la convenuta, l'appellante non poteva disconoscere che tali operazioni gli avrebbero precluso la possibilità di onorare il versamento di una pensione alimentare pattuita a vita, irriducibile e finanche “ successibile in caso di morte dell'obbligato ”, così come avrebbero impedito l'attivazione delle garanzie per il pagamento della pensione (“trattenute dirette dai conduttori”) previste nella convenzione sugli effetti del divorzio . Valesse il contrario, del resto, ogni obbligato alimentare potrebbe rinunciare di propria iniziativa – in tutto o in parte – a introiti di qualsiasi natura, senza assumere la responsabilità delle proprie opzioni. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

#### **E. 10**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato – appunto – alla controparte. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni modo, moderando per quanto possibile gli oneri processuali.

#### **E. 11**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante . 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.